



News tecnica n. 42

18 DICEMBRE 2020

Per il Decreto Semplificazioni conta la data di pubblicazione del bando

Per l'applicazione delle norme del decreto Semplificazioni conta la data di pubblicazione del bando e non quella di adozione della determina a contrarre. Lo ha affermato il Tar Umbria, Perugia, sezione prima con la sentenza del 4 dicembre 2020 n. 559. La vicenda era relativa ad una procedura di affidamento di servizi al prezzo più basso e in particolare all'affidamento di progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Nel caso esaminato dal Tar, presentate meno di dieci offerte, la stazione appaltante non aveva proceduto ad applicare quanto disposto dall'art. 1, comma 3 del dl 76/2020 per il quale l'esclusione automatica scatta per le offerte «che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque». Per la stazione appaltante nel caso in questione (relativo a un numero di offerte inferiori a dieci) la norma non era da applicare perché la delibera a contrarre era stata adottata prima dell'entrata in vigore del decreto semplificazioni. Per i giudici umbri la procedura di affidamento di un contratto pubblico «è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio tempus regit actum ed alla natura del bando di gara, quale norma speciale della procedura, cui non solo le imprese partecipanti, ma anche l'amministrazione non può sottrarsi».

Occorreva quindi fare riferimento al momento di invio delle lettere di invito (10 agosto 2020) e non al provvedimento di indizione, «avendo la giurisprudenza definitivamente chiarito che la determina a contrarre ha natura endoprocedimentale, ex se idonea a fondare in capo ai terzi posizioni di interesse qualificato».

Per inciso il giudici chiariscono anche che la disciplina speciale della legge 189/2016 non è derogata dal decreto semplificazioni. Peraltro, dicono i giudici, è la stessa legge 189 a non operare alcun riferimento espresso all'articolo 97, comma 8, del codice dei contratti espressamente derogato dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 76/2020 e quindi la modifica di cui all'articolo 1, comma 3 non si può applicare agli interventi del sisma 2016. da *Italiaoggi*.

Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale, sito Invitalia.



Sommario:

- ◆ Per il Decreto Semplificazioni conta la data di pubblicazione del bando
- ◆ AdE il 50% dei lavori per casa/studio è detraibile con Superbonus
- ◆ ANAC avvierà una vigilanza collaborativa con il commissario Arcuri
- ◆ Exit strategy in caso di mancanza di requisiti per il Superbonus
- ◆ Ok alla norma che tutela i progettisti in caso di sconto in fattura per il Superbonus
- ◆ Aumento il credito d'imposta sulla sanificazione dei luoghi

ds

AdE il 50% dei lavori per casa/studio è detraibile con Superbonus

Gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulla parte residenziale di un immobile adibito anche all'esercizio di arte, **professione** o attività commerciale fruiscono del superbonus 110% nella misura del 50%.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **Risposta 570 del 9 dicembre 2020** fornita ad un contribuente che chiedeva se gli interventi realizzati su una abitazione utilizzata anche per l'esercizio professionale dell'attività di bed & breakfast potessero fruire del superbonus 110%. L'Agenzia ha ricordato che, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite anche all'esercizio di arte, professione, o di attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%, quindi **è calcolata sul 50% delle spese sostenute**. Nel caso prospettato, **in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa**, l'istante potrà accedere al superbonus, in relazione agli interventi da realizzare sull'immobile ad uso promiscuo, limitatamente al 50% delle spese sostenute. Il quesito riguardava una abitazione utilizzata anche come bed & breakfast ma, poiché il principio affermato dall'Agenzia delle Entrate vale in tutti i casi in cui un immobile sia adibito anche all'esercizio di arte, professione o attività commerciale, si applica anche a chi utilizza parte della propria abitazione come **studio professionale**. Da *Edilportale*.



ANAC avvierà una vigilanza collaborativa con il commissario Arcuri

V

igilanza collaborativa di Anac sugli appalti del commissario Arcuri. Sarà avviata a seguito della stipula di un protocollo finalizzato a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore e prevenire le infiltrazioni criminali, con lo scopo di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure per l'acquisizione e la distribuzione di farmaci, apparecchiature e dispositivi medici e di protezione individuale utili a fronteggiare l'emergenza sanitaria. L'accordo è stato formalizzato il 16 dicembre da Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, e da Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19.

Il commissario sottoporrà alla vigilanza dell'Autorità tutti gli atti delle procedure di affidamento individuate. L'Anac trasmetterà al commissario straordinario la documentazione sulla metodologia utilizzata per la valutazione dei casi di somma urgenza, e per l'elaborazione dei prezzi di riferimento di servizi e forniture in ambito sanitario, utile per individuare la congruità dei prezzi di prodotti o servizi da porre a base di gara. Il protocollo ha la validità di un anno e deriva da quanto disposto dal codice dei contratti pubblici all'articolo 213, comma 3, lettera h) ove si dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara.

L'attività che l'Autorità porrà in essere riguarda il settore dei contratti pubblici, ivi inclusa la sicurezza sui luoghi di lavoro, e sarà incentrata su un numero massimo di 3 procedure di gara, ritenute di particolare interesse, che saranno successivamente individuate dal commissario. Le procedure e le relative indicazioni collaborative sono da considerarsi quali leading case a cui possono adeguarsi le procedure omogenee o simili, nell'ambito degli interventi condotti dal commissario, che avrà cura di verificare il rispetto delle indicazioni dell'Autorità nei successivi affidamenti. L'Anac dovrà rendere pareri su specifiche problematiche emergenti durante il procedimento di affidamento o anche durante la fase di esecuzione contrattuale, in riferimento ad affidamenti ulteriori, rispetto a quelli sottoposti a vigilanza collaborativa. Da *Italiaoggi*.



Exit strategy in caso di mancanza di requisiti per il Superbonus

Una via d'uscita se le cose si mettono male. Se durante l'esecuzione dei lavori finalizzati ad ottenere il superbonus del 110% ci si accorge che, a fine cantiere, non sarà possibile rispettare i requisiti richiesti, ma si potranno rispettare le condizioni richieste per il bonus casa, l'ecobonus, il sismabonus o il bonus facciate, i bonifici parlanti, già effettuati con la causale per il 110% dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, potranno essere considerati validi per queste agevolazioni minori. A patto che ne vengano rispettate tutte le altre condizioni richieste. Come, ad esempio, la notifica preliminare all'Asl per il bonus casa e il bonus facciate, la presentazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori della scheda informativa e dell'Ape finale per l'ecobonus, la presentazione al Comune prima dell'inizio dei lavori dell'asseverazione del miglioramento sismico e l'effettiva riduzione di una o due classi di rischio sismico (per il sismabonus). Per tutte queste agevolazioni, l'Ape iniziale predisposto per il superecobonus sarebbe superfluo. Il cambio del bonus in corsa, invece, sembra difficile da attuare se sono già state presentate le asseverazioni del 110% all'Enea (ecobonus, fotovoltaico, accumulo e colonnine) o al Comune (sismabonus) e già stata presentata la dichiarazione dei redditi con lo scomputo di una rata della detrazione, ovvero se è stata già inviata la Comunicazione all'agenzia delle Entrate dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. In questi casi, sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell'agenzia delle Entrate o del Mise. Per ottenere le detrazioni del 110% per il super ecobonus, il super sismabonus, il fotovoltaico, i sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, le persone fisiche e gli amministratori di condominio devono effettuare il pagamento dei lavori mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento (ad esempio, «superbonus, ai sensi dell'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34» o del decreto legge Rilancio), il codice fiscale del beneficiario della detrazione (per il condominio, il suo codice fiscale e quello dell'amministratore o di altro condòmino che effettua il pagamento, circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 4.3) e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Si tratta del cosiddetto bonifico parlante che comporta, all'atto dell'accredito dei fondi al fornitore, la trattenuta della ritenuta d'acconto dell'8 per cento. Inoltre, per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, solo per il super ecobonus, il bonifico parlante dovrà contenere anche «il numero e la data della fattura» che viene pagata. Se la modulistica delle banche e delle poste non è stata adeguata con la suddetta causale del DI Rilancio, per beneficiare delle detrazioni del 110% si ritiene possibile indicare questi riferimenti: per il super ecobonus (sia per i tre nuovi interventi «trainanti» che per quelli «trainati»), l'articolo 1, commi da 344 a 347, legge 27 dicembre 2006, n. 296 o l'articolo 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in quanto il super ecobonus non è altro che l'ecobonus al 110%; per il super sismabonus, l'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir; per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo, l'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir. Anche per le colonnine è necessario il bonifico «parlante», quindi, l'applicazione della ritenuta dell'8%. In ogni caso, per tutti gli interventi agevolati con il superbonus del 110%, la circolare 24/E ha chiarito che, per effettuare il bonifico parlante, con la necessaria e conseguente applicazione della ritenuta dell'8%, «possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio». Pertanto, il cambio di agevolazione «in corsa» non è precluso dalle causali indicate nei bonifici effettuati, in quanto non è importate il riferimento normativo indicato nel bonifico, ma rileva l'applicazione della ritenuta d'acconto dell'8%, in sintonia con quanto detto nella Faq delle Entrate del 20 gennaio 2015 e circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 4.5. da NT+



Ok alla norma che tutela i progettisti in caso di sconto in fattura nel Superbonus

Via libera del Senato alla norma che stabilisce che i progetti degli interventi che accedono al superbonus 110% nelle forme di sconto in fattura o cessione del credito debbano essere pagati ai professionisti rispettando il principio dell'equo compenso, cioè secondo il Decreto Parametri.

Ieri sera l'Aula di Palazzo Madama ha approvato con voto di fiducia il maxiemendamento alla **legge di conversione** del Decreto Ristori (**DL 137/2020**) con le modifiche approvate nei giorni scorsi in Commissione, tra cui quella sull'equo compenso nei progetti per il superbonus.

Superbonus 110%, sarà obbligatorio rispettare l'equo compenso

L'emendamento prevede che, ai fini del superbonus 110%, "nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia ed energetica sotto forma di **crediti di imposta o sconti sui corrispettivi**, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, **è fatto obbligo** nei confronti di questi, l'osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell'**equo compenso**", nei riguardi dei **professionisti** incaricati agli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.

Le disposizioni previste in materia di disciplina dell'equo compenso sono quelle **previste dalla Legge di Bilancio 2018** (articolo 1, comma 487 della **Legge 205 del 27 dicembre 2017**) in cui è stabilito che il compenso deve essere conforme al **Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016)**.

Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione – si legge ancora nella nuova norma - garantisce le misure di vigilanza ai sensi del precedente comma, **segnalando eventuali violazioni** all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato (AGCM), ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

General contractors e 'compensi non adeguati'

Ricordiamo che il mancato rispetto dell'equo compenso nelle operazioni agevolate con il superbonus 110% è stato segnalato a novembre dalla **Rete delle Professioni Tecniche** che rilevava come "**grandi aziende e general contractors** stanno manifestando la tendenza al coinvolgimento dei professionisti dietro la **corresponsione di compensi non adeguati**".

Conversione in legge del Decreto Ristori, i prossimi step

Dopo l'approvazione da parte del Senato, avvenuta ieri sera, il testo della legge di conversione di Decreto Ristori passa alla Camera per il via libera definitivo. Ricordiamo che questa legge di conversione riunisce tutti e quattro i DL Ristori che sono stati emanati nelle scorse settimane. Da *Edilpoortale*.



Aumenta il credito d'imposta sulla sanificazione dei luoghi di lavoro

Aumenta il credito d'imposta sulla sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione. La percentuale, precedentemente fissata nella misura del 15,6423%, passa definitivamente al 47,1617%. Gli importi incrementati in detta percentuale sono già presenti e indicati nel cassetto fiscale dei richiedenti.

Il comma 4-ter, dell'art. 31 del dl 104/2020, introdotto in sede di conversione in legge del detto provvedimento, ha incrementato le risorse destinate al credito d'imposta sulla sanificazione, di cui all'art. 125 del dl 34/2020 convertito, di 403 milioni di euro per l'anno in corso (2020); di fatto, lo stanziamento complessivo passa a 603 milioni di euro dai 200 milioni inizialmente previsti, con la conseguenza che, come detto, viene incrementato il credito d'imposta fruibile dai beneficiari.

Il citato comma 4-ter, dell'art. 31 del dl 104/2020 ha stabilito, inoltre, che le risorse aggiuntive sono da distribuire tra i soggetti già individuati in applicazione del provvedimento direttoriale dello scorso 10 luglio.

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento dello scorso 16 dicembre (n. 381183/2020), pubblicato ieri sul sito istituzionale, dà atto della determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione (provvedimento n. 259854/2020 § 5.4) nella misura del 47,1617%. Si ricorda che, al fine di accedere al bonus, era necessario presentare una specifica comunicazione delle spese ammissibili entro lo scorso 7 settembre, con le modalità indicate dal precedente provvedimento direttoriale (n. 259854/2020 del 10/07/2020) e, al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa inizialmente fissato in 200 milioni di euro, dopo aver ricevuto le istanze dei beneficiari con indicazione delle spese ammissibili e del credito teorico, l'Agenzia delle entrate, con altro provvedimento (n. 302831/2020), ha provveduto a determinare la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle dette risorse disponibili, nella misura del 15,6423%; le domande presentate ammontavano a 1.278.578.142 euro che rapportate ai 200 milioni di euro disponibili rendeva fruibile la percentuale indicata, con troncamento alla quarta cifra decimale.

Quindi, per esempio, di fronte di una spesa, sostenuta e indicata nella comunicazione, di euro 15 mila, tenendo conto che il rimborso era del 60% delle spese, con limite massimo del credito pari a 60 mila euro, il credito potenziale doveva essere di 9 mila euro ma l'effettivo era risultato pari a euro 1.408,00 ($9.000 \times 15,6423\%$), pari a circa il 9,39% di quanto speso. Dal rapporto tra le nuove risorse complessivamente disponibili, come detto pari a 603.000.000 euro e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate al 7/09/2020, come detto pari a 1.278.578.142 euro, la nuova percentuale massima risulta pari a 47,1617%; valore espresso in termini percentuali e, anche in tal caso, troncato alla quarta cifra decimale.

Ne consegue che, grazie all'incremento delle risorse, nel medesimo caso di 15 mila euro di spese sostenute, cui spettava il 60% pari a 9 mila euro, il credito d'imposta assume il valore di euro 4.245,00, con un incremento di euro 2.837,00 rispetto a quanto già riconosciuto sulla base della vecchia percentuale, pari a circa il 28,30% di quanto effettivamente speso. Ciascun beneficiario può già visualizzare il credito d'imposta fruibile, come rideterminato nella nuova percentuale, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile all'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate e può utilizzare lo stesso o cederlo con le modalità, i termini e le condizioni indicati ai punti 5 e 6 del provvedimento di luglio 2020 (n. 259854/2020), dovendo tenere conto dei valori indicati nell'ultima comunicazione validamente presentate, naturalmente in assenza di successiva rinuncia. Da *Italia oggi*.